

Costume da bagno difettoso. Restituzione del prezzo. Danno da vacanza rovinata e danno esistenziale: insussistenza (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 22.02.2010) .

Sentenza segnalata dall'avv. Almerinda Giordano



REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE D'OTTAVIANO

- dott. Antonio Fuscellaro -

ha reso la seguente

SENTENZA

Scritto da Antonio Fuscellaro
Giovedì 09 Febbraio 2012 19:30

nella causa civile iscritta al n. 149/2009 del ruolo generale degli affari civili, spedita in decisione nell'udienza del 22 febbraio 2010,

TRA

- GGG Avv. Aaa, della quale non è possibile evincere il luogo e la data di nascita, residente a San Giuseppe Vesuviano (NA), al n. <...> del <...>, ed elettivamente domiciliata a San Giuseppe Vesuviano (NA), al n. <...>. della via <...>, nello studio dell'Avv. Ggg VVV

, che la rappresenta e la difende, giusta la relativa procura speciale ad litem conferitagli a margine dell'originale dell'atto di citazione,

- attore -

E

- VVV S. p. A., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore (il sig.<...>, *ex actis*), con sede ad <...> (NA), al n. <...> del <...>, ed elettivamente domiciliata a <...> (NA), al n. <...> della via <...>, nello studio dell'Avv. Ggg Ccco, che la rappresenta e la difende, giusta la relativa procura speciale ad litem conferitagli a margine dell'originale della comparsa di costituzione e di risposta,

- convenuta -

oggetto: 1) restituzione di prezzo (merce difettosa); 2) risarcimento.

conclusioni: come dagli atti processuali tutti e dai verbali tutti d'udienza, in quanto legittimamente utilizzabili all'uopo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Omesso, ex art. art. 132, 1° comma, n. 4 del c. p. c., nel testo sostituito dall'art. 45, 17° comma della legge 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 4 luglio 2009 applicabile anche ai giudizi ancora pendenti alla data d'entrata in vigore della legge stessa, ex art. 58, 2° comma della medesima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(di fatto e di diritto)

- Preliminarmente, verificata la definitiva regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, sotto ogni possibile profilo conferente (nel caso specifico, la validità dell'atto di citazione, la validità e la tempestività della sua notificazione alla destinataria e la validità e la tempestività della costituzione dell'attrice e la validità e la tempestività della costituzione della convenuta), si dichiara che non sussistono questioni del caso.

§§§§§§§§§§

Scritto da Antonio Fuscellaro
Giovedì 09 Febbraio 2012 19:30

Tanto premesso, si rileva che la domanda attorea - procedibile *de plano*, non essendo l'istante gravata dall'onere della preventiva costituzione in mora della convenuta e del conseguenziale rispetto di qual si voglia

spatium deliberandi

- è risultata solo parzialmente fondata, all'esito della più compiuta valutazione delle risultanze tutte della documentazione prodotta hic et inde e dell'espletata prova testimoniale e, soprattutto!, del relativo riscontro incrociato tra quelle e queste.

§§§§§§§§§§

Segnatamente, la domanda attorea è risultata fondata sotto il profilo restitutorio (*actio redibitoria* , ai sensi del combinato disposto dell'art. 1490, 10 c. e dell'art. 1492, 1 ° c. del Cod. Civ.

- Ben vero, la documentazione prodotta e la prova testimoniale raccolta hanno evidenziato che il costume da bagno acquistato dall'attrice presso il negozio della convenuta si rivelava gravemente difettoso, con precipuo riferimento a quanto doveva rappresentare il suo pregio essenziale (*id est*, i quattro anelli metallici sui fianchi del pezzo inferiore, con il loro luore, che, però, scolorivano rapidamente a contatto con l'acqua marina), onde l'apprezzabile diminuzione del suo valore.

- Per il che, spetta all'attrice la somma di € 105,00, corrispondente al prezzo (indubitabilmente) pagato per il capo predetto.

Scritto da Antonio Fuscellaro
Giovedì 09 Febbraio 2012 19:30

§§§§§§§§§§

- Per contro, nulla per l'asserito maggiore danno, (asseritamente) conseguente alle dedotte vicissitudini (presuntivamente) legate al difetto del prodotto, che non è stato dimostrato, sotto il profilo dell'*an debeatur* (ben vero, relativamente al "danno da vacanza rovinata", per l'impossibilità di sfoggiare il costume da bagno *de quo*, si rileva che nulla ha riferito l'unico teste escusso, mentre, relativamente al "danno esistenziale", per la successiva *querelle* instauratasi tra l'attrice e la convenuta, si rileva, anzi, che la documentazione prodotta evidenzia che la venditrice si confrontava costruttivamente con la compratrice, nell'intento di raggiungere una soddisfacente soluzione stragiudiziale) e per il quale, sotto il profilo del quantum debeatur, non si profila possibile nemmeno la valutazione equitativa.

All'uopo, poi, non è affatto peregrino richiamare, per *relationem*, tutta la più recente ed autorevole giurisprudenza, di merito e di legittimità, che ha inteso porre un (condivisibilissimo) freno all'indiscriminato riconoscimento di figure di danno a carattere aleatorio (per l'appunto, il "*danno da vacanza rovinata*", il "*danno esistenziale*", il "*danno da 'stress ' psico fisico*", il "*danno da disagio psicologico*", ecc.).

§§§§§§§§§§

Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano nella misura che risulterà dal

Scritto da Antonio Fuscellaro
Giovedì 09 Febbraio 2012 19:30

dispositivo, con il beneficio della distrazione in favore dell'Avv. Ggg VVV, sussistendone i presupposti, ex art. 93, 1° comma del c. p. c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace d'Ottaviano dott. Antonio Fuscellaro, definitivamente pronunciando nella causa civile compiutamente indicata nell'epigrafe, disattesa ogni altra istanza, così provvede:

1) condanna la società. "Vvv" s. r. l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare all'Avv. Aaa GGG la somma di € 105,90 (centocinque/00), con il favore degli interessi legali dalla data della costituzione in mora (29 settembre 2008) ed u
sque ad solutionem

;

3) condanna la società. "Vvv" s. r. l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare le spese processuali, distratte in favore dell'Avv. Ggg VVV e liquidate nella misura complessiva di € 400,00 (quattrocento/00), di cui, poi, € 50,00; per spese vive, € 150,00 per diritti di procuratore ed € 200,00 per onorari d'avvocato, da maggiorare del rimborso delle spese generali (nella misura vigente

ratione temporis

vel temporum

) e, ma solo se documentati da regolare fattura ad emettersi, anche degli importi del contributo previdenziale (nella misura vigente

ratione temporis vel temporum

) e dell'imposta sul valore aggiunto (nella misura vigente

ratione temporis vel temporum

);

Scritto da Antonio Fuscellaro
Giovedì 09 Febbraio 2012 19:30

4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva *ope legis*.

§§§§§§§§§§

Così deciso ad Ottaviano (NA), il 22 febbraio 2010.

Il Giudice di Pace

dott. Antonio Fuscellaro